# Parlamento europeo

2019-2024



Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2023/0314(COD)

17.11.2023

# \*\*\*I PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello digitale unico ai fini di determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516) (COM(2023)0515 – C9-0327/2023 – 2023/0314(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatrice: Anne-Sophie Pelletier

PR\1290819IT.docx PE756.195v01-00

# Significato dei simboli utilizzati

\* Procedura di consultazione

\*\*\* Procedura di approvazione

Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)

\*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

\*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

## Emendamenti a un progetto di atto

#### Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

# **INDICE**

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EURO	PEO4
MOTIVAZIONE	7
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA R HA RICEVUTO CONTRIBUTI	

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello digitale unico ai fini di determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516) (COM(2023)0515 - C9-0327/2023 - 2023/0314(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

## Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0515),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0327/2023),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- visto il parere della commissione giuridica,
- vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0000/2023),
- adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 1.
- 2 chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
- 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## Emendamento 1

# Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

A norma dell'articolo 30, (2) paragrafo 2, della direttiva (COM(2023) 516), la cooperazione amministrativa e lo Emendamento

A norma dell'articolo 28, (2) paragrafo 2, della direttiva (COM(2023) 516), la cooperazione amministrativa e lo

4/8 PR\1290819IT.docx PE756.195v01-00

scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri devono essere attuati attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("sistema IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>. Per questo motivo è opportuno stabilire le necessarie procedure di cooperazione amministrativa nel sistema IMI.

scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri devono essere attuati attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("sistema IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>. Per questo motivo è opportuno stabilire le necessarie procedure di cooperazione amministrativa come pure le procedure per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti nel sistema IMI.

Or. en

#### **Emendamento 2**

# Proposta di regolamento Considerando 3

### Testo della Commissione

(3) Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> lo sportello digitale unico dà accesso alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi ai cittadini dell'Unione, alle persone fisiche residenti in uno Stato membro e alle persone giuridiche aventi la sede sociale in uno Stato membro. Il dispositivo e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1724 dovrebbero essere modificati per garantire che l'ambito di applicazione non sia inteso come limitato ai cittadini e alle imprese e riguardi anche le persone giuridiche diverse dalle imprese, come le associazioni transfrontaliere europee.

#### Emendamento

(3) Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> lo sportello digitale unico dà accesso alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi ai cittadini dell'Unione, alle persone fisiche residenti in uno Stato membro e alle persone giuridiche aventi la sede sociale in uno Stato membro. Il dispositivo e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1724 dovrebbero essere modificati dal presente regolamento per garantire che l'ambito di applicazione non sia inteso come limitato ai cittadini e alle imprese e riguardi anche le persone giuridiche diverse dalle imprese, come le associazioni transfrontaliere europee.

Or. en

## **Emendamento 3**

# Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

# Emendamento

(5 bis) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 31 ottobre 2023,

Or. en

#### **MOTIVAZIONE**

#### Introduzione

La proposta di direttiva della Commissione sulle associazioni transfrontaliere europee introduce negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri una forma giuridica aggiuntiva di associazione transfrontaliera europea specificamente concepita per finalità transfrontaliere, che ridurrà gli oneri giuridici e amministrativi per quanto riguarda il riconoscimento e lo stabilimento delle associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività in un altro Stato membro. Una volta stabilita in uno Stato membro, l'associazione transfrontaliera europea sarà riconosciuta automaticamente e potrà svolgere attività in tutti gli Stati membri, ivi comprese attività economiche, il che consentirà alle associazioni senza scopo di lucro di liberare tutto il loro potenziale sociale ed economico nell'UE.

Unitamente alla proposta di direttiva, la Commissione ha altresì presentato una proposta di regolamento di natura tecnica che modifica il regolamento IMI e il regolamento che istituisce lo sportello digitale unico, al fine di consentire la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti attraverso il sistema IMI e di svolgere operazioni digitali attraverso lo sportello digitale unico, consentendo l'accesso alle informazioni sulle associazioni transfrontaliere europee disponibili online.

# Progetto di relazione

La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione di modificare il sistema IMI e lo sportello digitale unico ai fini dello stabilimento e del funzionamento delle associazioni transfrontaliere europee. Il progetto di relazione contiene solo modifiche tecniche volte a migliorare la chiarezza del testo, senza alterarne la sostanza. Ad esempio il progetto di relazione chiarisce che anche gli scambi di informazioni tra le autorità competenti dovrebbero essere stabiliti nel sistema IMI. Il parere del Garante europeo della protezione dei dati, pubblicato il 31 ottobre 2023, dovrebbe essere citato in un considerando.

# ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

La relatrice dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver ricevuto contributi da alcuna entità o persona da menzionare nel presente allegato in virtù dell'articolo 8 dell'allegato I del regolamento.